

ORDINANZA AREA 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO n. 57 del 22/04/2025

**Oggetto: PROROGA ORDINANZA 132 DEL 12.11.2024 PER
ISTITUZIONE SENSO UNICO PERMANENTE 24/24 IN VIA
BOSCHETTA FINO AL 13.06.2025 PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE**

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 130 del 31.10.2024 con la quale è stato istituito il senso unico permanente in via Boschetta dalla rotonda con via Cavallotto fino al sottopasso ferroviario di Villaguttera, con direzione di marcia consentita da SUD verso NORD;
- l'Ordinanza n. 132 del 12.11..2024 con la quale è prevista la modifica della viabilità con le seguenti modalità:
 - il senso unico permanente 24/24 in via Boschetta dalla rotonda con via Cavallotto fino al sottopasso ferroviario di Villaguttera, con direzione di marcia consentita da SUD verso NORD;
 - la deroga a tale modifica della viabilità **SOLAMENTE** per gli automezzi di altezza superiore a 2,30 metri che non hanno la possibilità di transitare attraverso il sottopasso ferroviario, per i quali si procederà nel seguente modo:
 - Con la presenza in cantiere dell'impresa, la viabilità per i mezzi di altezza superiore a 2,30 metri da NORD verso SUD sarà gestita come un normale senso unico alternato regolato da movieri;
 - Con l'assenza dell'impresa dal cantiere, dovrà essere costantemente liberata la sede stradale in modo da lasciare libera anche la corsia in direzione NORD-SUD per garantire il solo transito dei mezzi di altezza superiore a 2,30 metri in tale direzione;
 - per tutti gli automezzi di altezza inferiore a 2,30 metri resta l'obbligo di transito **SOLAMENTE** in direzione SUD-NORD;

Vista la richiesta di proroga dell'ordinanza n. 132 del 12.11.2024, presentata agli atti con prot. n. 10002 del 22.04.2025, dalla ditta Costruzioni Stradali MARTINI SILVESTRO SRL, subappaltatrice della ditta VIAGEST SRL, incaricata dal Comune di Rubano per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Boschetta, con la quale si chiede la proroga dei termini di validità della suddetta ordinanza fino al 13.06.2025;

Ritenuto che, per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sia necessario dare

attuazione a quanto richiesto;

Visti

- a) il nulla osta del Comando di Polizia Municipale Padova Ovest in data 11.11.2024;
- b) l'art. 5, comma 3, ed artt. 6, 7, 21, 26 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- c) il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- la proroga dell'ordinanza n. 132 del 12.11.2024 fino al 13.06.2025;
- che l'IMPRESA Costruzioni Stradali MARTINI SILVESTRO SRL, provveda:
 1. alla posa ed al mantenimento della segnaletica stradale di prescrizione e di cantiere;
 2. all'installazione, ed al mantenimento in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e la successiva rimozione al termine dei lavori, della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
 3. ad attuare l'informazione ai residenti ed alle attività produttive site nelle vie interessate della modifica temporanea della viabilità, mediante consegna puntuale di copia della presente ordinanza;
- il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- la vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto a farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

MP/AR

Rubano li, 22/04/2025

IL CAPO AREA
MARCO FRAU / INFOCERT S.P.A.

